

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2007/58/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 23 OTTOBRE 2007, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 91/440/CEE DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLO SVILUPPO DELLE FERROVIE COMUNITARIE E LA DIRETTIVA 2001/14/CE RELATIVA ALLA RIPARTIZIONE DELLA CAPACITÀ DI INFRASTRUTTURA FERROVIARIA E ALL'IMPOSIZIONE DEI DIRITTI PER L'UTILIZZO DELL'INFRASTRUTTURA FERROVIARIA.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTE le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/12/CE del 26 febbraio 2001, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, 2001/13/CE del 26 febbraio 2001, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, e 2001/14/CE del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza;

VISTO il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, di attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria e che ha abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, recante il regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie;

VISTA la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato B;

VISTA la direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, con particolare riferimento agli articoli 58, 59, 60 e 62;

VISTO il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità Europee e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera a);

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del **28 ottobre 2009**;

ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano reso nella riunione del **26 novembre 2009**;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;

CONSIDERATO che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non si sono espresse nel termine previsto;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....,

SULLA proposta dei Ministri per le politiche europee e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e della giustizia;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

ART. 1
(Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n.188)

1. Al decreto legislativo 8 luglio 2003, n.188, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 3, comma 1, la lettera o) è soppressa;
- b) all'articolo 3, comma 1, la lettera s) è sostituita dalla seguente:
“s) servizio di trasporto internazionale di passeggeri: il servizio di trasporto di passeggeri nel quale il treno attraversa almeno una frontiera di uno Stato membro e la cui finalità principale è trasportare passeggeri tra stazioni situate in Stati membri diversi; il treno può essere unito a un altro convoglio e/o scomposto e le varie sezioni che lo compongono possono avere origini e destinazioni diverse, purché tutte le carrozze attraversino almeno una frontiera.”;
- c) all'articolo 6, comma 1, le parole: “L'utilizzo” sono sostituite dalle seguenti: “L'accesso e l'utilizzo”;
- d) all'articolo 6, comma 1, lettera a), le parole: “che legittima l'espletamento di servizi internazionali di trasporto di merci o di persone per ferrovia” sono soppresse;
- e) all'articolo 6, comma 1, alla lettera c), dopo le parole: “ferroviaria utilizzata” sono inserite le seguenti: “e sono pubblicate sul prospetto informativo della rete”;
- f) all'articolo 6, comma 2, la lettera c), è soppressa;
- g) all'articolo 6, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
“2-bis. I servizi internazionali passeggeri, per la parte svolta sul territorio nazionale, sono espletati nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 59 della legge 23 luglio 2009, n.99.”;
- h) all'articolo 16, il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Le imprese ferroviarie con sede nel territorio dell'Unione europea hanno il diritto di accesso e di transito sull'infrastruttura ferroviaria per l'espletamento di servizi di trasporto internazionali con gli altri Stati membri dell'Unione europea.”;
- i) all'articolo 16, i commi 2 e 4 sono abrogati;
- l) all'articolo 16, comma 3, le parole: “internazionale di” sono soppresse;
- m) all'articolo 23, comma 5, primo periodo, dopo le parole: “per un periodo di cinque anni” sono inserite le seguenti: “e sono rinnovabili per periodi uguali alla durata iniziale”, e l'ultimo periodo è soppresso;
- n) all'articolo 23, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
“5-bis. Per i servizi che utilizzano un'infrastruttura specializzata, di cui all'articolo 32, che richiede investimenti cospicui e a lungo termine, debitamente motivati dal richiedente, gli accordi quadro possono avere una durata di 15 anni. Un periodo superiore ai 15 anni è possibile solo in casi

eccezionali, segnatamente in presenza di cospicui investimenti a lungo termine, soprattutto se questi costituiscono l'oggetto di impegni contrattuali che prevedano un piano di ammortamento pluriennale. In tal caso, le esigenze del richiedente possono rendere necessaria una definizione particolareggiata delle caratteristiche di capacità, inclusi frequenza, volume e qualità dei tracciati ferroviari, che vanno fornite al richiedente per la durata dell'accordo quadro. Il gestore dell'infrastruttura può ridurre la capacità riservata che, per un periodo di almeno un mese, sia stata utilizzata al di sotto della soglia stabilita nell'articolo 35.”;

o) all'articolo 24, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Qualora un richiedente intenda chiedere capacità di infrastruttura al fine di svolgere un servizio di trasporto internazionale di passeggeri di cui all'articolo 3 della direttiva 91/440/CEE, informa i gestori dell'infrastruttura e gli organismi di regolamentazione interessati. Per consentire di valutare lo scopo del servizio internazionale nel trasportare passeggeri tra stazioni situate nel territorio nazionale e il potenziale impatto economico sui contratti di servizio pubblico esistenti, l'organismo di regolazione di cui all'articolo 37 si assicura che sia informata l'autorità competente che ha attribuito un servizio di trasporto ferroviario di passeggeri definito in un contratto di servizio pubblico, eventuali altre autorità competenti interessate che hanno la facoltà di limitare l'accesso ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3-ter, della direttiva 91/440/CEE e le imprese ferroviarie che adempiono al contratto di servizio pubblico sul percorso nazionale di detto servizio di trasporto internazionale di passeggeri.”;

p) all'articolo 35, comma 1, le parole: “a tutte le tracce orarie che, per un periodo di almeno un mese, siano state utilizzate” sono sostituite dalle seguenti: “alle tracce orarie, riferite ad una linea ferroviaria che, per un periodo di almeno un mese, sia stata utilizzata”;

q) all'articolo 35, comma 2, le parole: “può specificare” sono sostituite dalla seguente: “specifica”.

ART. 2

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 3

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.